



GLI “ATTORI” DELLA SICUREZZA

MODULO 0 SYLLABUS –UF2

MODULO 1 SYLLABUS-UF3

ARGOMENTO: 1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

1.2.1 Conoscere i principali riferimenti normativi (diritto alla salute e integrità fisica dei lavoratori nella Costituzione e nel cod. civ.), la normativa comunitaria e la sua attuazione in particolare il D.lgs 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.


1.2.2 Individuare le figure responsabili della sicurezza (Datori di lavoro, dirigenti, preposti lavoratori, RSPP, ASPP, RLS, Medico competente, Addetti PS e Emergenze)

1.2.3 Conoscere gli obblighi delle figure responsabili della sicurezza.

- ✓ **Ripasso: Le parole della sicurezza del Testo Unico (art. 2 D.Lgs 81/08)**
- ✓ **Le figure della sicurezza**
- ✓ **Diritti e doveri dei lavoratori**

IL PERCHÉ DI UNA SCELTA:

Ripasso



PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE!
(E COSTA MENO ...)

I FONDEAMENTI GIURIDICI: cosa ricordate? (cfr. mod.0 u.f.1)



- ▶ CODICE CIVILE ART. 2087 (1942)
- ▶ COSTITUZIONE (1948)
- ▶ D.P.R. N. 547 “NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO”(1955)
- ▶ DIRETTIVE COMUNITARIE (1989/90)
- ▶ D. Lgs. 626 (1994)
- ▶ **D.LGS 81 (2008): TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:**

LA TECNICA, L'ORGANIZZAZIONE E L'UOMO
diventano i cardini della moderna prevenzione e vengono
tradotti in un disegno giuridico di grande respiro.

STIMA DEI RISCHI



-Il criterio fondamentale da seguire nella valutazione dei rischi è quello della soggettività nell'identificazione dei pericoli in ogni luogo di lavoro, nell'analisi dei fattori di rischio e nella stima delle possibili conseguenze.

-Il criterio univoco per assegnare il Valore di rischio R ad una attività è quello di utilizzare un modello matematico che assegna l'indicatore di Rischio R in relazione alla probabilità, o alla frequenza, P che ha l'evento rischioso di verificarsi e in relazione all'intensità (Magnitudo) D del danno causato dall'evento dannoso.

$$\text{--} \underline{R = P \times D}$$

P = Probabilità che si verifichi l'evento.

D = Gravità (Intensità., Magnitudo) del Danno.

Magnitudo dei rischi

$R = P \times D$ è raffigurabile in un grafico avente in ascissa la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.


I rischi maggiori occuperanno le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le postazioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile)

P

		D			
		1	2	3	4
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
x		1	2	3	4

I soggetti del Sistema di Prevenzione secondo il D.Lgs. 81 / 08:

*I compiti, gli obblighi, le
responsabilità civili e penali.*



SIGLE DA RICORDARE ...

- □ ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
- □ DDL: Datore di Lavoro
- □ DPI: Dispositivo di Protezione Individuale
- □ DVR: Documento Valutazione Rischi
- □ DUVRI: Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti
- □ MC: Medico Competente
- □ RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- □ RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

D.Lgs. 81/08: I SOGGETTI DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE

■ Prendiamo visione dell'ORGANIGRAMMA DELLA
SICUREZZA DELLA NOSTRA SCUOLA pubblicato sul sito e
cerchiamo di commentarlo insieme

http://www.istitutopesenti.gov.it/materiali_sicurezza/Organigramma-2016-2017.docx

Datore di Lavoro: definizione

(art. 2 comma 1 lett. b)

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha una responsabilità dell'organizzazione stessa [...]



Nelle pubbliche amministrazioni [...] per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione; é dotato di poteri autonomi decisionali e di spesa.

Datore di Lavoro: Caratteristiche



Il D.L.

- È titolare del rapporto di lavoro.
- Possiede i poteri decisionali e di spesa dell'impresa.
- È responsabile dell'applicazione della normativa vigente.

Datore di Lavoro: compiti

art. 17

Obblighi **NON delegabili**

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) Effettuare **LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI** *in collaborazione con il MC, RSPP e RLS* e la conseguente **ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO di Valutazione dei Rischi.**

b) **DESIGNAZIONE del RSPP**



Obblighi del datore di lavoro

art. 18 comma 1

- **Nominare il medico competente** per effettuare la sorveglianza sanitaria e richiedere dallo stesso l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto
- **Designare gli addetti antincendio e primo soccorso e gestione emergenze**
- **Affidare i compiti ai lavoratori nel rispetto delle loro capacità e condizioni, in rapporto alla loro salute e sicurezza**
- **Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI**
- **Prendere le misure appropriate perché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico**
- **Custodire il registro degli infortuni**



Obblighi del datore di lavoro

art. 18 comma 1



- **Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti**, delle regole, dei mezzi, dei DPI adottati dall'organizzazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro
- **Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori**
- **Adottare e mantenere efficiente il sistema di gestione delle emergenze**
- **Consentire ai lavoratori, tramite l'RLS, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute**

Compiti del datore di lavoro



- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
- Consegnare tempestivamente al RLS copia della valutazione dei rischi
- Comunica a INAIL o IPSEMA, ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro
- Comunica all'INAIL il nominativo del RLS
- Fornire informazioni in merito a:
 - Natura dei rischi
 - Organizzazione del lavoro
 - Descrizione degli impianti

Definizioni: RSPP, ASPP, SPP

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (art. 2 comma 1 lett. f)

Persona interna/esterna designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati (art. 32) che ha il compito di coordinare il SPP dai rischi.



Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) (art. 2 comma 1 lett. g)

Persona interna/esterna designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati (art. 32) che fa parte del servizio di prevenzione e protezione.

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) (art. 2 comma 1 lett. l)

Insieme delle persone (ASPP e RSPP), sistemi e mezzi esterni o interni all'organizzazione finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.





Servizio di Prevenzione e Protezione

E' l'insieme di persone, sistemi e mezzi finalizzati alla prevenzione e protezione dai rischi lavorativi. **E' una struttura tecnica** (interna o esterna all'azienda o anche mista, in base alle dimensioni e alla complessità della stessa, tranne nelle aziende ad **alto rischio** dove deve essere **organizzato internamente**) che

svolge una serie di funzioni a supporto del compito del Datore di Lavoro (D.L.) in materia di sicurezza.



COMPITI del Servizio di Prevenzione e Protezione

art. 33

- Individuare e valutare i rischi esistenti, in collaborazione con gli altri soggetti della prevenzione (MC, RLS) e avvalendosi del contributo di tutte le competenze presenti in azienda, pur restando la **responsabilità della valutazione dei rischi in capo al DL**;
- Individuare e proporre le misure di prevenzione e protezione che ritiene necessarie per ridurre i rischi rilevati e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente e della conoscenza dell'organizzazione;
- Elaborare, per quanto di sua competenza, le misure preventive e protettive e i relativi sistemi di controllo;



COMPITI del Servizio di Prevenzione e Protezione

art. 33

- Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
- Fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie, specie in seguito a specifiche situazioni di rischio segnalate dagli stessi;
- Proporre i programmi di informazione, formazione e l'addestramento dei lavoratori relativamente agli aspetti di prevenzione dai rischi professionali;
- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alle riunioni periodiche



Servizio di Prevenzione e Protezione

Le dimensioni del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) non sono definite per legge, ma devono essere adeguate rispetto alla tipologia di azienda (**dimensioni, complessità organizzativa, pericolosità del processo di lavoro**). I componenti devono poter disporre del tempo e dei mezzi necessari a svolgere i compiti loro assegnati, e non possono essere oggetto di ripercussioni legate alla funzione che sono chiamati a svolgere.

Tutti i componenti dell'SPP (RSPP e ASPP) devono seguire un percorso di formazione e aggiornamento continuo in base ai requisiti definiti sempre dal Testo Unico.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Definizione (art. 2 comma 1 lett. f)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, designata dal DL, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi



D.Lgs. 81/08 Art.32 aspetti salienti

- Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
- Per lo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

D.Lgs. 81/08 Art.32 aspetti salienti

- Inoltre è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Caratteristiche dell'RSPP:

- Svolge un ruolo di supporto tecnico al datore di lavoro.
- Può essere un soggetto interno all'azienda.
- Può essere esterno se le capacità dei dipendenti sono insufficienti.
- Il datore di lavoro può autonominarsi RSPP.



Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

Definizione (art. 2 comma 1 lett. g)

Persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali specificati nell'art. 32 che fa parte del servizio di prevenzione e protezione.

I lavoratori dipendenti designati non hanno l'obbligo di accettare l'incarico.

Gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione devono frequentare un corso di formazione adeguato ai rischi presenti nel proprio ambiente di lavoro; ma a differenza del RSPP partecipano al corso di formazione soltanto per quanto attiene ai Moduli A e B.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata in ogni ambiente di lavoro per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Nelle aziende fino a 15 lavoratori è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in quelle oltre i 15 lavoratori è **eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali.**

Per i RLS è stabilito un **numero minimo:**

- Aziende fino a 200 lavoratori: **uno**
- Aziende da 201 a 1000 lavoratori: **tre**
- Aziende oltre 1000 lavoratori: **sei**





Compiti:

- **Accede** ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività
- È **consultato** preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella realtà lavorativa
- È **consultato** sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
- È **consultato** sull'organizzazione della formazione
- **Riceve** informazioni e documentazione inerente la valutazione dei rischi e le relative misure preventive
- **Riceve** le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza



- **Riceve** formazione adeguata art. 37 (comunque non inferiore a 32 h)
- **Promuove** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
- **Formula** osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, ascoltato
- **Partecipa** alla riunione periodica
- **Fa proposte** in merito alla attività di prevenzione
- **Avverte** il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- **Può fare ricorso** alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



Medico Competente


Definizione (art. 2 comma 1 lett. h)

Medico in possesso di titolo e requisiti formativi e professionali specifici (art. 38: "Titoli e requisiti del medico competente) che collabora (art. 29 comma 1) con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto.

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

Il Medico Competente e la Valutazione dei Rischi

Modalità di effettuazione del DVR



Obbligo/compito del Medico Competente:
Collaborare col Datore di Lavoro e con il RSPP alla Valutazione dei Rischi ed alla elaborazione del DVR (D.Lgs. n. 81 /08, Art. 29, comma 1).

PREPOSTO: definizione

(art. 2 comma 1 lett. e)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, SOVRINTENDE ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA E GARANTISCE L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI ED ESERCITANDO UN FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA. I preposti devono frequentare appositi corsi di formazione a cura del datore di lavoro



COMPITI del PREPOSTO

art. 19

- a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

COMPITI del PREPOSTO

art. 19

- d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) **frequentare** appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08

Sanzioni amministrative per il PREPOSTO

art. 56

Il fatto che il preposto sia gerarchicamente a un livello più basso del datore di lavoro **non lo esenta da eventuali sanzioni**, non solo pecuniarie, di fronte a eventuali inadempienze nello svolgimento delle sue mansioni. L'articolo 56 del D.Lgs. 81/08 prevede, a seconda delle violazioni di cui all'art. 19 dello stesso decreto, due diversi tipi di sanzioni:

- **ammenda da 400 a 1.200 € oppure l'arresto fino a 2 mesi** in caso di violazioni dell'art. 19 di cui alle lettere a), c), e) e f) che si riferiscono al controllo del corretto svolgimento delle rispettive mansioni da parte dei lavoratori;
- **se invece vengono riscontrate violazioni di cui alle lettere b), d) e g) l'ammenda va dai 200 agli 800 € e l'arresto fino a un mese**, nel dettaglio le lettere b) e d) si riferiscono a **negligenze relative alle dovute segnalazioni circa l'adeguata informazione dei lavoratori** che hanno a che fare con attività ad alto rischio o rischio immediato, mentre la violazione di cui al punto g) riguardano **la mancata frequenza di un corso di formazione adeguato alle mansioni di preposto alla sicurezza.**

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione



Al lavoratore così definito è equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società (...)
- **il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento** di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di **alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
- **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.
- il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile il volontario che effettua il servizio civile

Obblighi dei Lavoratori

art. 20



Ogni lavoratore deve:

- **prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, istruzione e mezzi forniti dal datore di lavoro;**
- **contribuire, con il datore di lavoro, dirigenti e preposti all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro;**
- **Osservare disposizioni ed istruzioni impartite dai superiori;**

Obblighi dei Lavoratori

art. 20



Ogni lavoratore deve:

- utilizzare correttamente attrezzature, sostanze preparati, mezzi di trasporto e DPI.
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze dei mezzi e DPI e qualsiasi eventuale situazione di pericolo;
- contribuire, con il datore di lavoro, dirigenti e preposti all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro;
- partecipare ai programmi di formazione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal medico competente

Obblighi dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro

art. 20 DLgs n.81/2008

- ✓ Adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, ma solo se impossibilitato a contattare il superiore gerarchico;
- ✓ Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro (per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto)

DIRITTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

I diritti dei lavoratori in diversi casi corrispondono agli obblighi dei datori di lavoro.

In particolare :

- ✓ **Diritto di avere un RLS che tuteli la loro sicurezza e li rappresenti;**
- ✓ **Diritto di utilizzare dei DPI conformi alle norme di legge e adatti alle mansioni che svolgono;**
- ✓ **Diritto di lavorare in un ambiente i cui rischi siano stati adeguatamente valutati e dove siano state adottate tutte le misure necessarie affinché i pericoli siano evitati;**

DIRITTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

- Diritto di ricevere un adeguato controllo sanitario
- Diritto di ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro
- Diritto di utilizzare in maniera limitata agenti chimici, fisici e biologici

Inoltre ai lavoratori è riconosciuto il diritto di:

- ✓ allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo
- ✓ non subire oneri finanziari per le misure adottate relative alla sicurezza

Ricevere un adeguato controllo sanitario (art. 41 Dlgs 81/08)

La sorveglianza sanitaria comprende:

- una visita medica preventiva volta a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro;
- una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori e ricevere l'idoneità alla mansione svolta;
- una visita medica su richiesta del lavoratore, nel caso in cui il medico competente rilevi un rischio professionale;
- una visita medica prima di essere assunti e una alla cessazione del rapporto di lavoro.

Allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo

Art. 43-44 Dlgs 81/08

- I lavoratori in caso di pericolo imminente possono cessare la loro attività immediatamente e mettersi al sicuro, abbandonando il luogo di lavoro.
- Il lavoratore una volta abbandonato il luogo di lavoro, deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa e non può subire alcun pregiudizio, a parte nel caso in cui abbia commesso una negligenza.

Ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro artt. 36-37 Dlgs 81/08

Il lavoratore riceve un'adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro in relazione all'attività che sta svolgendo.

Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile.

Inoltre, il lavoratore deve ricevere un'adeguata formazione sui concetti di rischio, prevenzione, danno, protezione e assistenza.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta, anche sulla base dell'evoluzione dei rischi.

Sanzioni per i lavoratori

ARRESTO FINO AD UN MESE O AMMENDA DA 200 A 600 EURO

In caso di **violazioni** dei seguenti comportamenti:

- ✓ Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- ✓ Utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza;
- ✓ Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione a loro disposizione

Sanzioni per i lavoratori

ARRESTO FINO AD UN MESE O AMMENDA DA 200 A 600 EURO

In caso di **violazioni** di:

- ✓ **Adoperarsi direttamente**, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**.
- ✓ **Segnalare immediatamente a datore di lavoro, dirigente o preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e di qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza**

Sanzioni per i lavoratori

ARRESTO FINO AD UN MESE O AMMENDA DA 200 A 600 EURO

In caso di violazioni di:

- ✓ Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo
- ✓ Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- ✓ Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- ✓ Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal medico competente

Sanzioni per i lavoratori

Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro

Per violazione dell'obbligo di:

Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro (per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto).

Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, primo soccorso (art. 18 comma 1 lett. b)

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza;

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Addetti alla prevenzione incendi e evacuazione

IL SERVIZIO ANTINCENDIO AZIENDALE HA LO SCOPO DI:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;
- b) verificare e monitorare la funzionalità delle vie e le uscite di emergenza presenti, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio;
- c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;
- d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;
- e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;
- f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII del D.M. 10 marzo 1998.

Addetti alla prevenzione incendi e evacuazione

Nel quadro delle misure di sicurezza passiva (sistemi di rilevazione, mezzi di spegnimento manuale, ecc.), l'esigenza di evacuare il più ordinatamente possibile l'edificio o parte di esso costituisce uno dei problemi imprescindibili che vengono posti anche dalla attuale normativa.

QUINDI I PERCORSI DI EVACUAZIONE (VIE DI ESODO) DEVONO ESSERE SEMPLICI E NON IN CONTRASTO CON LE NATURALI TENDENZE DELL'UOMO.

Una persona in genere tende a scegliere una strada che gli è nota e a rifare lo stesso percorso che ha fatto nell'entrare nell'edificio.

L'analisi del processo di evacuazione risulta peraltro di non facile valutazione, soprattutto a causa della aleatorietà dei fattori che vi concorrono, non ultimo il comportamento della folla e gli effetti del panico sulle persone.

Addetti alla prevenzione incendi

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

Durata dei corsi:

Rischio basso = 4 ore

Rischio medio = 8 ore

Rischio elevato = 16 ore

Addetti Primo Soccorso (art. 45)

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388(N) e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento.

Addetti Primo Soccorso

Corso Base di primo soccorso

Scopo del corso base di primo soccorso è quello di formare i dipendenti sugli interventi di primo soccorso e sicurezza sul posto di lavoro.

Contenuti


- Allertare il sistema di soccorso
- Riconoscere un'emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
- Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
- Acquisire capacità di intervento pratico

Il corso richiede lezione teoriche ed esercitazione pratica.

Durata corso base 12 ore

L'addetto al primo soccorso ciclicamente deve frequentare un aggiornamento di 4 ore (ogni tre anni)

FLUSSO INFORMATIVO: come comunicare la sicurezza in azienda



In - formazione

LAVORATORI

**CHIEDONO COPIA
DELLE VISITE
E DEGLI ACCERTAMENTI**

**INFORMA
SUL SIGNIFICATO
DELLE VISITE MEDICHE**

**MEDICO
COMPETENTE**

RLS

**INFORMA SUL SIGNIFICATO
DELLE VISITE MEDICHE
E SUL LORO RISULTATO
COMPLESSIVO**

**CHIEDE INFORMAZIONI
SULLE VISITE,
FORMULA PROPOSTE**

In - formazione

RLS

FORMULA OSSERVAZIONI
IN OCCASIONE DELLE VISITE
ISPETTIVE
CHIEDE L'INTERVENTO ISPETTIVO

- INFORMA SUL RISULTATO
DELLE VISITE
- FORNISCE ASSISTENZA

**VIGILANZA
SPISAL**

DATORE DI
LAVORO

PRESCRIVE I NECESSARI
INTERVENTI

- NOTIFICA INIZIO ATTIVITÀ

In - formazione

LAVORATORI

**SEGNALANO DIFETTI
DI ATTREZZATURE E DPI**

**FORMA E INFORMA
I LAVORATORI SUI RISCHI**

S.P.P.

RLS

**LA LEGGE NON PREVEDE NESSUN PASSAGGIO
DI INFORMAZIONI, ma NELLA PRATICA AZIENDALE
I RAPPORTI TRA R.L.S. E S.P.P. RISULTANO
ESSERE CRUCIALI NELLA GESTIONE DELLA
SICUREZZA**

COMUNICAZIONE E SICUREZZA

La capacità di gestire in modo efficace la comunicazione all'interno dell'ambiente di lavoro è fondamentale per renderlo efficiente e sicuro.

Le parole d'ordine sono:

Ascolto attivo

Collaborazione

Rispetto reciproco

Responsabilità

Comportamento assertivo

Consapevolezza del proprio ruolo

Negoziazione

Capacità di lavorare in gruppo